



COMUNE DI BONDENO

Ufficio Tecnico
Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Edilizia

BANDO RIGENERAZIONE URBANA 2021
DI CUI ALLA L. R. n° 24/2017 E S.M.I.
PROGETTO "ATTRAVERSA - MENTI "

INTERVENTO 01: EDIFICIO ATTIVITA' E SERVIZI " SPAZIO 29 "

Bondeno via V. Veneto n° 29

INTERVENTO 02: CASA DELLA MUSICA

Bondeno via V. Veneto n° 30

INTERVENTO 03: SPAZI PERTINENZIALI COMUNI

Bondeno via V. Veneto n° 29

PROGETTO
ESECUTIVO

Matteo Casari Architetto

Tel. 0532.898407 Fax. 0532.893734
viale repubblica 30/c 44012 bondeno (Fe)
studiocasari@fastwebnet.it

IL R.U.P.
DOTT. ING. MARIA ORLANDINI

IL SINDACO
SIMONE SALETTI

Progettazione
Urbanistica
Consulenza


PROGETTISTI:

DOTT. ARCH. MATTEO CASARI

COLLABORATORI

OPERE STRUTTURALI
IMPIANTI ELETTRICI / FM
IMPIANTI TERMICI

P.I. PIERLUIGI ORLANDI
ING. MARCO SALICINI



IL PROGETTISTA : DOTT. ARCH. MATTEO CASARI

Id. Catastali:

Ubicazione:

Via V.Veneto, Bondeno (FE)

Note:

ELABORATO:

CSA_A

12/12/2022

SOMMARIO

- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	3
1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.1 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	3
1.2 ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
1.3 ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE OMOGENEE	5
2 STIPULA DEL CONTRATTO	5
2.1 ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
2.2 ART. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	6
2.3 ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	6
2.4 ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....	6
2.5 ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	7
3 DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
3.1 ART. 10 - CONSEGNA E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	7
3.2 ART. 11 - PENALE PER I RITARDI.....	7
3.3 ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE	7
4 PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE.....	8
4.1 ART. 13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	9
4.2 ART. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	9
4.3 ART. 15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE	9
4.4 ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
4.5 ART. 17 - VARIAZIONE DEI LAVORI	13
4.6 ART. 18 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE	14
4.7 ART. 19 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	14
4.8 ART. 20 - REVISIONE PREZZI.....	14
4.9 ART. 21 - DIREZIONE LAVORI.....	15
4.10 ART. 22 - SUBAPPALTO	15
4.11 ART. 23 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	17
4.12 ART. 24 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	17
4.13 ART. 25 - PAGAMENTI PER ANTICIPAZIONE E IN ACCONTO	18
4.14 ART. 26 - RITARDI NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	18
4.15 ART. 27 - PAGAMENTI A SALDO.....	18
4.16 ART. 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	19
4.17 ART. 29 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	19
4.18 ART. 30 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
4.19 ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	22
4.20 ART. 32 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI	23
4.21 ART. 33 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	23
4.22 ART. 34 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	24
5 CONTROVERSIE, MANODOPERA, SICUREZZA	24
5.1 ART. 35 CONTROVERSIE	24

5.2	ART. 36– TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE.....	25
5.3	ART. 37 – SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
5.4	ART. 38 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	25
5.5	ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	28
5.6	ART. 39 BIS – DISCIPLINA ANTIMAFIA E CLAUSOLE EX ART.16 – ALLEGATO E ORD. N°27 /2017.....	28
5.7	ART. 40 - SICUREZZA.....	28
5.8	ART. 41 - PIANI DI SICUREZZA.....	29
5.9	ART. 42 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	30
5.10	ART. 43 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	28
5.11	Art. 44. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	28
5.11	Art. 45. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	28

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DEI LAVORI

1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dei tre interventi ricompresi nel Bando Rigenerazione Urbana 2021 – Attraversamenti
2. Complessivamente si tratta di interventi afferenti alla categoria della "ristrutturazione edilizia"
3. L'appalto ricomprende interventi riguardanti gli edifici sotto elencati:
 - INT. 01 Edificio denominato "Spazio 29"- via V.Veneto 29 -Bondeno
 - INT. 02 Edificio denominato "Casa della musica" via V. Veneto 30 – Bondeno
 - INT. 03 Spazi di pertinenza e connessione (area cortiliva Spazio 29)
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'intervento prevede, in via esemplificativa, l'esecuzione delle seguenti attività e lavorazioni:
 1. Rinnovo delle superfici di usura e di finitura interne ed esterne
 2. Rinnovo e sostituzione delle componenti e dei complementi edilizi interni
 3. Installazione controsoffittature
 4. Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e di parte di quelli meccanici
 5. Opere di demolizione localizzate
 6. Installazione montascale
 7. Opere di finitura a terra esterne e completamento a verde

Le opere da realizzare si rilevano dal presente C.S.A. e dagli elaborati di progetto indicati al successivo art. 5.

1.2 ART. 2 - DEFINIZIONI

Appaltatore

La persona fisica o giuridica alla quale la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Stazione appaltante

Comune di Bondeno con sede in Piazza Garibaldi, 1, 44012 Bondeno (FE).

Direttore dei Lavori

Il tecnico responsabile dell'ufficio della direzione lavori debitamente nominato dalla stazione appaltante al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Direttore Tecnico di Cantiere

Il tecnico debitamente nominato dall'appaltatore che rappresenta lo stesso nella condotta dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è individuato per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto.

Coordinatore per la progettazione dell'opera

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è incaricato dalla stazione appaltante o dal responsabile dei lavori, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è incaricato dalla stazione appaltante o dal responsabile dei lavori, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

1.3 ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in EURO		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a) + b)
TABELLA A		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A misura	€ 712.547,29	€ 56.604,73	€ 769.152,02
	IMPORTO TOTALE	€ 712.547,29	€ 56.604,73	€ 769.152,02

2. La suddivisione in lotti di cui all'articolo 51 del Codice non risulta applicabile in quanto le lavorazioni necessarie per l'esecuzione del lavoro di cui trattasi risultano essere interconnesse fra loro, inoltre una suddivisione per lotti costituirebbe un aggravio economico.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta di cui al combinato disposto dell'articolo e dell'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 2. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61

del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza della riga 1+2 «IMPORTO TOTALE».

4. Ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
5. Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

incidenza delle spese generali **(SG): 15 %;**

incidenza dell'utile d'impresa **(UT): 10%**

TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORO: D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 TABELLA B

Lavorazione	Cat. SOA	Qualif. Obblig.	Importo al netto degli oneri per la sicurezza (€)	oneri per la sicurezza (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara (%)
RESTAURO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	OG 02 Class. II	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalente • Qualif. Obbligatoria • Subappaltabile • NO AVVALIMENTO 	€ 303.633,38	€ 41.349,11	44,85 %
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	OG 01 Art. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Qualif. Obbligatoria • Subappalto qualificante • Scorporabile • SI AVVALIMENTO 	€ 89.001,36	€ 5.734,62	12,32 %
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG 11 Class. I	<ul style="list-style-type: none"> • Qualif. Obbligatoria • Subappalto qualificante • Scorporabile • NO AVVALIMENTO 	€ 171.925,18	€ 3.289,45	22,78 %
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	OS 04 Art. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Categoria a qualifica obbligatoria ma inferiore al 10% e a 150.000,00 € eseguibile dal concorrente senza qualificazione coprendo l'importo nella prevalente oppure subappaltabile per intero nel limite del 50% dell'importo complessivo a operatore qualificato • SI AVVALIMENTO 	€ 20.856,40	€ 158,44	2,73 %
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA	OS 07 Art. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Qualif. Non Obbligatoria • Subappaltabile 	€ 96.423,85	€ 2.237,94	12,83 %

EDILE O TECNICA		<ul style="list-style-type: none"> • NO AVVALIMENTO 			
VERDE E ARREDO URBANO	OS 24 Art. 90	<ul style="list-style-type: none"> • Categoria a qualifica obbligatoria ma inferiore al 10% e a 150.000,00 € eseguibile dal concorrente senza qualificazione coprendo l'importo nella prevalente oppure subappaltabile per intero nel limite del 50% dell'importo complessivo a operatore qualificato • NO AVVALIMENTO 	€ 30.707,12	€ 3.835,17	4,49 %
			€ 712.547,29	€ 56.604,73	100 %

E' prevista la possibilità di ammettere ditte con i requisiti semplificati per ogni categoria di importo inferiore a 150 mila €, applicando l'art. 90 del dpr 207/2010.

Per la particolare tipologia delle lavorazioni, si precisa che non potranno essere autorizzati subappalti in misura complessiva eccedente il 50% dell'importo complessivo del contratto. Le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto.

2 STIPULA DEL CONTRATTO

2.1 ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi del D.Lgs 50/2016 E DEL dpr 5 OTTOBRE 2010 N°207 se ed in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al

contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa.

2.2 ART. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Per i documenti che fanno parte del contratto, si rimanda allo Schema di Contratto. In caso di istituti non dettagliatamente normati dal presente Capitolato, si rinvia al D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D.lgs. 50/2016 e al Capitolato Generale per le parti in vigore. L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

2.3 ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità al predetto regolamento, i lavori rientrano in classifica nella categoria di opere generali «OG 02» RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTO A TUTELA.

2. L'elenco delle lavorazioni al fine delle categorie contabili e delle varianti è allegato QE_quadroeconomico

3. “Restano fatti salvi gli obblighi ed i requisiti di qualificazione che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti nelle categorie su citate, così come previsto dalla normativa di settore, in particolare dal D.lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, e così come anche disciplinati nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del D.lgs. 50/2016 nonché all'interno del relativo Regolamento D.M. 22 agosto”.

2.4 ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, notifiche e comunicazioni dipendenti dal contratto. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore, o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 2. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

2.5 ART. 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate nel capitolato speciale di appalto, nel capitolato parte seconda e negli elaborati del progetto esecutivo approvato.

3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1 ART. 10 - CONSEGNA E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Entro 20 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo delle migliorie proposte in sede di gara costituite dagli elaborati: planimetrie, computo metrico estimativo compreso calcolo della percentuale di manodopera, elenco prezzi e analisi, capitolato tecnico con specifiche dei materiali.
2. Il Comune di Bondeno provvederà alla approvazione formale del progetto e conseguentemente il Responsabile unico del procedimento autorizzerà il direttore dei lavori a consegnare i lavori.
3. Sono definite all'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto le penali previste in caso di ritardo nella presentazione del progetto delle migliorie presentate in sede di gara. I lavori devono essere cominciati entro 30 giorni dalla presente stipula.
4. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. I termini per l'ultimazione dei lavori sono fissati a base di gara in giorni **334 (trecentotrentaquattro) giorni** naturali e consecutivi (al lordo di un eventuale ribasso dei tempi di esecuzione presentato in sede di gara), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La successione temporale degli interventi previsti sui vari lotti funzionali dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma.
6. Nel calcolo del tempo utile contrattuale sopra indicato si è tenuto conto di eventuali giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni per i quali non si concederanno proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
8. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto.

3.2 ART. 11 - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso del mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo delle migliori proposte in sede di gara per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori (con riferimento a ciascun lotto) sarà applicata una penale pari allo 0,7 per mille dell'importo contrattuale.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

3.3 ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio, anche su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL."
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere proroghe, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Si applica l'art. 107 del D.lgs. 50/2016.

4 PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

4.1 ART. 13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

4.2 ART. 14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. Nel caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) e e) del D.Lgs.n.50/2016, la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazioni sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, come meglio specificato nelle norme di gara”.

4.3 ART. 15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi art. 103, comma 7, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) l'appaltatore dovrà costituire almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti dal D.M. Attività Produttive n.123 del 2004.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. **Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema tipo n. 2.3, sezioni A e B, ed alla relativa scheda tecnica n.2.3, previsti dal D.M. Attività Produttive n.123 del 2004. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:**

- **per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, incrementato dell'IVA;**
- **per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00;**
- **per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad euro 100.000,00**

e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
1. La polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni causati a terzi (R.T.C.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, per persona e per cose, e prevedere specificatamente:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
 2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 103, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 3. Ai sensi dell'art art. 103, comma 7 , Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

4.4 ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario,

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'appalto.

Per la cessione del credito si applica l'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016; le cessioni del credito derivante dall'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In ogni caso il Comune di Bondeno cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, con questo stipulato.

4.5 ART. 17 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e disposta dal direttore dei lavori. Il mancato rispetto, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso l'appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi:

4. Per le sole ipotesi previste dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

5. Se la variante, supera il limite di cui al comma 4, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6. Nel caso di varianti, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non sono considerati varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

4.6 ART. 18 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dalla stazione appaltante all'appaltatore;
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

4.7 ART. 19 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

4.8 ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.29 della Legge n.25 del 28 marzo 2022, in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs n.50 del 2016, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione di prezzo in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una revisione del prezzo medesimo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse delle somme appositamente accantonate per gli imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico dell'intervento o derivanti da ribassi d'asta;

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta;

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione riconosciuta.

Per quanto non espresso riguardo alla revisione dei prezzi si rimanda all'art. 29 della Legge n.25 del 28 marzo 2022.

4.9 ART. 21 - DIREZIONE LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la stazione appaltante ha nominato come Direttore dei lavori, l'Architetto Matteo Casari.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento dei rapporti con RUP e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

4.10 ART. 22 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto, sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs.18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. La categoria prevalente è subappaltabile **nel limite del 50% dell'importo contrattuale dei lavori**. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che il subappalto o l'affidamento in cottimo sia stato autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore effettuata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettivo inizio delle lavorazioni da subappaltare;
- c) che l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nei modi di stabiliti dalla legge;
- d) alla richiesta di subappalto siano contestualmente allegati:
 - 1) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - 2) originale o copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - 3) Certificato di Iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Ferrara;
 - 4) dichiarazione dell'appaltatore (in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio) e

del subappaltatore che non sussistono forme di controllo o collegamento ai sensi art. 2359 Codice Civile tra la ditta appaltatrice e la ditta che assume il subappalto;

5) autodichiarazione del subappaltatore concernente l'osservanza degli obblighi connessi alla contribuzione sociale (INPS, INAIL, CME) e della propria regolarità in relazione agli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi e comunicazione dei dati necessari al Comune di Bondeno per richiedere il DURC agli enti preposti;

6) Modello Gap della ditta subappaltatrice;

e) in ottemperanza di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini della verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, alla richiesta di subappalto devono contestualmente essere allegati:

1) il documento DURC valido del subappaltatore,

2) per le imprese: documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008; per i lavoratori autonomi: specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;

3) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 2% per il sub-affidamento, prima dell'inizio dei lavori la Stazione appaltante acquisisce la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per il subappaltatore sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84 del citato D.lgs. 159/2011.

g) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

3) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4) il subappaltatore, per tramite dell'appaltatore, deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i moduli dello sportello unico previdenziale compilati per consentire la richiesta di DURC.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini del presente articolo è

considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui ai punti precedenti. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione, l'appaltatore deve acquisire nuova autorizzazione integrativa al subappalto prima di dare corso ai lavori, con le medesime modalità seguite per l'autorizzazione principale. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti: il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; inoltre l'appaltatore è tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4.11 ART. 23 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza qualora nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto e il rispetto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

4.12 ART. 24 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. L'appaltatore ai sensi della L.360/2010 è consapevole che a pena di nullità del contratto è tenuto:
 - a) ad operare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato di cui all' art. 3 comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati dal Comune di Bondeno mediante bonifico bancario o postale;
 - b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture assegnate dal Comune di Bondeno, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L.136/2010;
 - c) qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, L.136/2010, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura del Governo territorialmente competente.

4.13 ART. 25 - PAGAMENTI PER ANTICIPAZIONE E IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Il recupero dell'importo anticipato ai sensi del comma 1. avviene progressivamente e proporzionalmente alla percentuale di avanzamento dei lavori, in occasione dell'emissione del certificato di pagamento per stato di avanzamento lavori.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, computati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo **non inferiore a Euro 200.000,00**.
4. Ai fini dei pagamenti, unitamente alla fattura, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante:
 - a) una apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 N. 445, con riferimento allo specifico stato di avanzamento cui si riferisce la fatturazione, circa i dati relativi all'esecuzione dei subappalti e comprendenti le generalità del subappaltatore, l'importo dei lavori eseguiti dal

subappaltatore, la percentuale della manodopera impiegata, eventuali periodi di sospensione dei lavori subappaltati;

b) il certificato di pagamento rilasciato al subappaltatore con indicazioni delle eventuali ritenute applicate;

c) le attestazioni dell'avvenuta denuncia del cantiere presso gli enti previdenziali da parte dei subappaltatori, oppure, qualora ricorra il caso e ove previste dagli enti previdenziali, le certificazioni di esonero alla denuncia, rilasciate dagli enti medesimi.

5. La ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

6. Entro i trenta giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, a seguito di emissione di regolare fattura, entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Ai fini dei pagamenti in acconto, gli oneri per la sicurezza saranno computati separatamente dall'importo dei lavori e saranno pagati nella quota parte effettivamente eseguita in relazione ai lavori contabilizzati.

9. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti nel progetto, sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore stesso, con le modalità previste nel presente articolo.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

11. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

12. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

13. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

14. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

15. La garanzia fideiussoria di cui al comma 14 è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, comma 6 del D.lgs. 50/2016. La garanzia sulla rata di saldo deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

16. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

17. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4.14 ART. 26 - RITARDI NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione della fattura e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

4.15 ART. 27 - PAGAMENTI A SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di regolare esecuzione ed il pagamento effettuato previa presentazione di regolare fattura; trascorso tale termine, sono dovuti

all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

4.16 ART. 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali, per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente dall'avvenimento.

Nel caso si verifichino danni di forza maggiore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 107 e 194 del D.lgs. n.50/2016.

4.17 ART. 29 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui al Regolamento n. 207/10, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

4.18 ART. 30 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

4.19 ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 11, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

4.20 ART. 32 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 11 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 33 del presente capitolato.

8. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25 comma 14.

4.21 ART. 33 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
2. Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

4.22 ART. 34 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente le opere appaltate suddivise nei vari lotti funzionali subito dopo l'ultimazione dei lavori. In tale evenienza, appaltatore non può opporsi, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora il Comune di Bondeno non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

5 CONTROVERSIE, MANODOPERA, SICUREZZA

5.1 ART. 35 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili siano comprese nei limiti del medesimo comma, il responsabile unico del procedimento può chiedere alla camera arbitrale la costituzione di un'apposita commissione affinché quest'ultima, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.
2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione); in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
4. la proposta di accordo bonario deve essere formulata con le modalità previste all'art. 205 del D.lgs. 50/2016.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente (Tribunale di Ferrara) **ed è esclusa la competenza arbitrale.**

5.2 ART. 36 – TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve seguire le prescrizioni, anche in merito ad eventuali interessi, di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

5.3 ART. 37 – SITUAZIONI CHE DETERMINANO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
 - n) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;"
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 109 del Codice.

5.4 ART. 38 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori;
- b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- c) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- e) la fornitura e manutenzione del cartello di cantiere, avente caratteristiche di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e necessari aggiornamenti;
- f) la fornitura del cartello di cantiere, di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione e illuminazione notturna, l'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche; ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
- g) i permessi necessari presso tutti i soggetti diversi dal Comune di Bondeno (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati ai lavori, e a seguire le disposizioni emanate per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere;
- h) è a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante che saranno consegnate all'appaltatore;
- i) i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisori, anche relativi a macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati);
- l) gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera;
- m) qualsivoglia onere e attività necessaria all'individuazione e alla segnalazione plano-altimetrica dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti nella zona di intervento, compreso la preventiva richiesta di segnalazione agli Enti gestori degli stessi sottoservizi;
- n) l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa l'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;
- o) l'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'appaltatore, prelevati per le prove nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e

autenticità; la Direzione Lavori potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto;

p) l'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d'opera e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento e la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e materiali necessari;

q) l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito e le misure e gli apprestamenti necessari per la protezione delle essenze arboree presenti, compreso gli apparati radicali;

r) il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal coordinatore all'esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'appaltatore in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, è tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza la stazione appaltante ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'appaltatore della spesa sostenuta;

s) le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la stazione appaltante da ogni possibile addebito, gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito di terra, di materiali, il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi, l'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;

t) l'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa;

u) il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la Direzione Lavori potrà applicare una penale di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00); v) in applicazione dell'art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. L'appaltatore sarà responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'appaltatore dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. L'appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari. L'appaltatore è obbligato inoltre:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture per lavorazioni e somministrazioni previste o ordinate dal direttore dei lavori che si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, e le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a consegnare alla stazione appaltante, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su cd in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2000, e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l'esecuzione delle opere, le planimetrie relative al tracciato e all'ubicazione degli impianti, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti.

5.5 ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

5.6 ART. 39 BIS – DISCIPLINA ANTIMAFIA E CLAUSOLE EX ART.16 – ALLEGATO E ORD. N°27 /2017.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

5.7 ART. 40 - SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare:

- a) le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere in materia di sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- b) le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza;
- c) le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'appaltatore deve curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo

5.8 ART. 41 - PIANI DI SICUREZZA

Per cantieri ove previsto a norma del D.lgs. 81/2008 è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato al Responsabile dei lavori ovvero al Responsabile del procedimento e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte del Responsabile dei lavori ovvero al Responsabile del procedimento. L'appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il

termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, le proposte si intendono accolte.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5.9 ART. 42 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.lgs. 81/08.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

5.10 ART. 43 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore per la sicurezza:
 - la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.L'appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'appaltatore mandatario capogruppo. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5.11 Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

5.12 Art. 45. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.